



COMUNE DI MONTEMIGNAIO
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

G.C.N. 61 DEL 26/12/07

G.C.N. DEL
IL SINDACO IL SEGRETARIO

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

COMUNE DI MONTEMIGNAIO

PROVINCIA DI AREZZO

GESTIONE ASSOCIATA DEGLI UFFICI TECNICI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI
E DEI LAVORI IN ECONOMIA**

Art. 1 – Oggetto di regolamentazione e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di affidamento e l'esecuzione dei lavori comunali.
2. Le norme in esso contenute si richiamano alla parte II del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3. Nell'espletamento delle procedure l'amministrazione deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; in particolare le procedure di affidamento dei lavori in economia devono rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori e forniture, si applica l'art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 2 – Limiti d'importo dei lavori pubblici nei settori ordinari

1. I lavori pubblici nei settori ordinari sono regolati dal titolo I del Codice per importi pari o superiori alla soglia di cui alla lettera c) dell'art. 28.
2. I lavori pubblici nei settori ordinari di importo inferiore alla soglia di cui alla lettera c) dell'art. 28 sono regolati dal titolo II del Codice, con riferimento agli art. 121, 122, 123.

Art. 3 – Limiti d'importo dei lavori in economia e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto

1. I lavori in economia sono regolati dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ed al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanato con il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nei limiti di compatibilità al citato decreto e sino all'emanazione del nuovo regolamento
2. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro. Gli importi monetari sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori per ricondurli all'interno dei limiti previsti dal presente regolamento per i lavori in economia.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 4 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Possono effettuarsi in economia le manutenzioni di opere od impianti di importo non superiore a 100.000 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006.

